

**Modifiche all'allegato 05 "Statuto post fusione" della proposta di delibera n. 76 del 03-10-2022**

Nell'intestazione dell'allegato: bozza 03-10-2022	Sostituito con: bozza 12 ottobre 2022	
<b>Versione attuale</b>	<b>Versione modificata</b>	<b>motivazione</b>
Art. 4 lettera b) punto (viii)	Sostituito (viii) con (ix)	Mero errore materiale
Art. 4 punto (vii)		
Art. 5 capitale sociale  Il capitale sociale è di Euro 94.000.000 (novantaquattromilioni/00) rappresentato da n. 94.000.000 azioni prive di valore nominale. Per effetto della fusione l'importo del capitale sociale sarà aumentato da Euro 94.000.000,00 ad Euro 299.905.519,00 a seguito di un aumento di Euro 225.848.513,00 e contestuale annullamento delle azioni detenute direttamente da Publiservizi e Consiag in Alia per un controvalore di Euro 19.942.994,00.	Art. 5 capitale sociale  Il capitale sociale è di Euro 94.000.000 (novantaquattromilioni/00) rappresentato da n. 94.000.000 azioni prive di valore nominale. Per effetto della fusione <a href="#">per incorporazione in Alia delle società Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi (la "Fusione")</a> l'importo del capitale sociale sarà aumentato da Euro 94.000.000,00 ad Euro 299.905.519,00 a seguito di un aumento di Euro 225.848.513,00 e contestuale annullamento delle azioni detenute direttamente da Publiservizi e Consiag in Alia per un controvalore di Euro 19.942.994,00.	Migliore specificazione del capitale
Art. 5 La parola fusione dopo "e per effetto del perfezionamento della" viene scritta con la maiuscola	Sostituire fusione con Fusione	Mero errore materiale
Art. 5  Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale l'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dall'art. 2441 del Codice Civile.	Art. 5  Nelle deliberazioni di aumento di capitale sociale l'Assemblea può deliberare aumenti di capitale a pagamento <a href="#">in denaro e/o in natura</a> e con limitazione e/o esclusione del diritto di opzione ai sensi dall'art. 2441 del Codice Civile.	Integrazione funzionale a migliore gestione
Art. 5  L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data [*] ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, in via	Art. 5  L'Assemblea riunitasi in sede straordinaria in data [*] ha deliberato di delegare al Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 2443 del Codice Civile, la facoltà di aumentare, entro un periodo di 5 anni dalla data della deliberazione, in via	L'aumento di capitale è senza sovrapprezzo relativamente al miliardo e duecentomila, mentre è comprensivo di sovrapprezzo per quanto riguarda la parte destinata al privato, per

<p>scindibile e in una o più volte, il capitale sociale per un ammontare massimo di Euro 3.500.000.000,00 con la seguente articolazione:</p> <p>fino a massimi Euro 1.200.000.000,00 favore di Enti locali toscani a servizio di conferimenti in natura aventi ad oggetto, in particolare, aziende, rami d'azienda e partecipazioni in società operanti nell'ambito dei servizi di pubblica utilità;</p> <p>fino a massimi Euro 2.300.000.000,00 destinati alla sottoscrizione nel contesto dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società.</p>	<p>scindibile e in una o più volte, il capitale sociale per un ammontare massimo di Euro 3.500.000.000,00 con la seguente articolazione:</p> <p><u>(i)</u> fino a massimi Euro 1.200.000.000,00, <u>non considerando in tale importo il sovrapprezzo, a</u> favore di Enti locali toscani <u>e marchigiani</u> a servizio di conferimenti in natura aventi ad oggetto, in particolare, aziende, rami d'azienda e partecipazioni in società operanti nell'ambito dei servizi di pubblica utilità;</p> <p><u>(ii)</u> fino a massimi Euro 2.300.000.000,00, <u>comprensivi di sovrapprezzo,</u> destinati alla <u>libera</u> sottoscrizione nel contesto dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società,</p>	<p>massimizzare la raccolta di capitale privato senza far venire meno la garanzia del limite del 51% pubblico.</p>
<p>Art. 5</p> <p>e per quanto concerne in particolare, la porzione di aumento di capitale da Euro 2.300.000.000,00 a sottoporre preventivamente ai singoli soci pubblici la documentazione del processo di quotazione per consentire ai Comuni che lo ritengano necessario di deliberare ai sensi dall'art. 18 comma 1 e 2</p>	<p>Art. 5</p> <p>e per quanto concerne, in particolare, la porzione di aumento di capitale da Euro 2.300.000.000,00, a sottoporre preventivamente ai singoli soci pubblici la documentazione del processo di quotazione per consentire ai Comuni <u>che lo ritengano necessario</u> di deliberare, <u>ove ritenuto necessario od opportuno,</u> ai sensi dall'art. 18 comma 1 e 2 <u>del Decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175.</u></p>	<p>Migliore dizione</p>
<p>Art. 6</p> <p>Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni è comunque subordinato all'accertamento da parte dell'organo amministrativo del permanere del requisito di cui al successivo articolo 7 primo comma, fin quando permarranno le condizioni per la presenza della totalità della compagine societaria pubblica.</p>	<p>Art. 6</p> <p>Il trasferimento per atto tra vivi delle azioni è comunque subordinato all'accertamento da parte dell'organo amministrativo del permanere del requisito di cui al successivo articolo 7 primo comma, <del>fin quando permarranno le condizioni per la presenza della totalità della compagine societaria pubblica.</del></p>	<p>Rafforza la compagine societaria</p>
<p>Art. 6</p> <p>Il trasferimento delle azioni a terzi non soci, ivi incluso per effetto di operazioni di fusione e scissione, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo.</p>	<p>Art. 6</p> <p><u>Ad eccezione del caso di trasferimento di azioni in favore di società il cui capitale sia interamente detenuto da soci della Società,</u> il trasferimento delle azioni a terzi non soci, ivi incluso per effetto di operazioni di fusione e scissione, non produce effetti nei confronti della Società se non con il preventivo gradimento espresso dall'organo amministrativo.</p>	<p>Introduce la possibilità di aggregazione fra soci in una società dagli stessi partecipata</p>

<p>Aggiunto in fondo all'art. 6</p>	<p>Aggiunto in fondo all'art. 6</p> <p><u>I vincoli contenuti nel presente articolo in relazione alla necessità del gradimento, e quindi tutto quanto prescritto ai precedenti paragrafi 6.4, 6.5. e 6.6, e/o ogni altro vincolo statutario alla circolazione delle azioni, verranno definitivamente meno, ai sensi di legge, al momento dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società in esercizio, alle condizioni di cui ai sensi del precedente Articolo 5.5 punto ii) e nel rispetto delle disposizioni normative ivi richiamate e delle istruzioni ricevute dall'Assemblea, della delega conferita al Consiglio di Amministrazione.</u></p>	<p>Aggiunto per il principio della libera circolazione delle azioni in caso di quotazione, qualora debba essere deliberata dai consigli l'ammissione in borsa</p>
<p>Art. 7</p> <p>Il capitale sociale e dei diritti di voto della Società, successivamente ai conferimenti e alla fusione per incorporazione in Alia delle società Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi, in assemblea è costituito dalla partecipazione ("società a totale capitale pubblico") di Comuni, di Province, di Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o di altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica (i "<b>Soci Pubblici</b>").</p>	<p>Art. 7</p> <p>Il capitale sociale e i diritti di voto della Società, successivamente ai conferimenti e alla fusione per incorporazione in Alia delle società Acqua Toscana, Consiag e Publiservizi, in assemblea <del>è costituito dalla partecipazione</del> <u>sono riservati</u> ("società a totale capitale pubblico") <u>ai</u> Comuni, <u>alle</u> Province, <u>ai</u> Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o <u>ad</u> altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica (i "<b>Soci Pubblici</b>").</p>	<p>Migliore formulazione</p>
<p>Art. 7</p> <p>È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la disposizione di cui al precedente comma, ed è fatto divieto d'iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al primo comma dell'articolo 7, e fin quando permarranno le condizioni per la presenza della totalità della compagine societaria pubblica.</p>	<p>Art. 7</p> <p>È da considerarsi inefficace nei confronti della Società ogni trasferimento di azioni idoneo a far venir meno la disposizione di cui al precedente comma, ed è fatto divieto d'iscrizione nel libro dei soci di ogni trasferimento di azioni effettuato in violazione della previsione di cui al primo comma dell'articolo 7, <del>e fin quando permarranno le condizioni per la presenza della totalità della compagine societaria pubblica.</del></p>	<p>Migliore formulazione</p>

<p>Art. 7 aggiunto</p>	<p>Art. 7 aggiunto</p> <p><u>Le prescrizioni di cui al precedente comma 7.1. saranno efficaci fino al momento in cui l'organo amministrativo, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni normative richiamate al precedente articolo 5.5 e delle istruzioni ricevute dall'Assemblea, non attui – anche in parte - l'aumento di capitale delegato per l'ammissione alla quotazione di cui al precedente Articolo 5.5. punto ii); in tale momento, il predetto comma 7.1. sarà sostituito dal seguente: nuovo 7.1. Il capitale sociale e i diritti di voto nell' assemblea sono riservati alla partecipazione pari ad almeno il 51% ("società a maggioranza di capitale pubblico e in controllo pubblico") di Comuni, di Province, di Consorzi costituiti ai sensi dell'art. 31 D. Lgs. n. 267/2000 o di altri Enti o Autorità Pubbliche o società di capitali a integrale partecipazione pubblica (i "Soci Pubblici").</u></p>	
<p>Art. 21</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge.</p> <p>Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgeranno anche per video o teleconferenza a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti. Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si</p>	<p>Art. 21</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, <u>fatto salvo quanto di seguito indicato</u>. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.</p> <p><u>Sulle seguenti materie il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza dei 2/3 dei suoi membri, restando inteso che la presente disposizione cesserà definitivamente di avere efficacia al momento dell'ammissione a quotazione delle azioni della Società in esercizio della delega e alle condizioni di cui ai sensi del precedente Articolo 5.5 punto ii):</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><u>1. la determinazione dei poteri dell'amministratore delegato;</u></li> <li><u>2. l'approvazione di piani pluriennali societari;</u></li> <li><u>3. l'assunzione e/o nomina, su proposta dell'amministratore delegato, dei dirigenti; e</u></li> <li><u>4. l'approvazione compravendita di aziende o rami di aziende.</u></li> </ol>	<p>Migliore funzionalità</p>

trova il Presidente	Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario. Detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori tenuto a norma di legge.	
Art. 33 Aggiunto	<p>Art. 33</p> <p><u>DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI</u></p> <p><u>Il Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio ma non vincolante del Collegio Sindacale, nomina il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.</u></p> <p><u>Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero di funzioni dirigenziali nel settore finanza, amministrazione o controllo presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro.</u></p>	